



**ATTUAZIONE DIRETTIVA 2018/1972
CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE (RIFUSIONE).
ATTO GOVERNO 289**

COMMISSIONE IX TRASPORTI CAMERA DEI DEPUTATI

AUDIZIONE DI CONFINDUSTRIA RADIO TELEVISIONI

Roma, 5 ottobre 2021

Confindustria Radio Televisioni ringrazia questa Commissione per essere stata audita nel processo d'implementazione nell'ordinamento nazionale di un provvedimento di precipuo interesse per il settore.

Il presente contributo contiene riflessioni di carattere generale e proposte emendative.

Premessa

Lo sviluppo di nuove tecnologie e l'accesso delle medesime a soggetti che possano offrire all'utenza la più ampia gamma di servizi e contenuti, in condizioni di efficienza e concorrenza, costituisce un passaggio necessario per la competitività europea, la crescita ed il benessere dei cittadini. D'altro canto, non può essere sottaciuto il rischio che tali tecnologie, ove non adeguatamente regolate, conducano alla dispersione di modelli d'impresa, quali quelli da sempre propri del settore radiotelevisivo, indispensabili, oggi come nel prevedibile futuro, allo scopo di offrire ai cittadini informazione, cultura ed intrattenimento di livello elevato, mediante organizzazioni trasparenti e responsabili.

Si ricorda, peraltro, che l'art. 61, comma 2, lett. d) della direttiva (UE) 2018/1972 prevede, tra le misure di carattere generale che possono essere imposte dalle ANR o da altre autorità competenti, la modifica o la revoca delle condizioni imposte ad alcune imprese *“nella misura necessaria a garantire l'accessibilità per gli utenti finali ai servizi di diffusione radiotelevisiva in digitale e servizi complementari correlati specificati dallo Stato membro, l'obbligo agli operatori di garantire l'accesso alle altre risorse di cui all'allegato II, parte II, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie”* (cfr. anche i considerando 153 e 159).

Vanno citate, a tal proposito, le API (Application Programming Interface), che costituiscono una soluzione standardizzata con parità di accesso per tutti gli operatori, le EPG e le SPG (Service Provider Guide – che hanno caratteristiche simili alle EPG e ne integrano alcune funzionalità su rete IP).

La disposizione, unitamente alla definizione di “accesso” di cui all'art. 1, n. 27 e ad altre disposizioni della direttiva in tema di accesso condizionato e di apparecchi televisivi, dimostra che il concetto di “accesso” non è limitato alle sole reti, ma comprende tutte le risorse tecnologiche (come, appunto, API ed EPG/SPG) che possono generare barriere all'accesso al mercato, in particolare causando difficoltà all'utente finale nel raggiungere il servizio/contenuto, o viceversa.

La disciplina nazionale di tali elementi dovrebbe salvaguardare la centralità socio culturale sin qui rivestita dai servizi radiotelevisivi, evitando che l'uso discriminatorio di risorse tecnologiche conduca ad una loro marginalizzazione, a palese detrimento della collettività, oltre che, come è ovvio, delle imprese stesse.

Gestione dello spettro

La *“razionale regolamentazione ed efficiente gestione dello spettro”*, soprattutto in ottica di neutralità, dovrebbe tenere in conto la flessibilità della declinazione tecnologica in relazione al servizio che deve essere offerto.

Nel sistema della direttiva 2018/1972, le decisioni in tema di allocazione dello spettro vengono rimesse in modo significativo alle sedi europee ma, in ogni caso, l'art. 45, comma 5 lett. d) consente agli Stati membri di derogare al principio di neutralità di servizio per *“promuovere la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei media, ad esempio la fornitura di servizi di diffusione televisiva e radiofonica”* (cfr. anche il considerando 125).

Nonostante la tecnologia 5G sia di ovvia e riconosciuta importanza, occorre ricordare che lo spettro radioelettrico è attribuito ai servizi e non alle applicazioni tecnologiche.

Vanno quindi evitate ulteriori compressioni della porzione di spettro disponibile per i servizi radiotelevisivi, già pesantemente ridotta dal processo di *refarming* in corso, che possano compromettere gli investimenti in corso di effettuazione, nonché la capacità dell'utenza di godere di una piattaforma, come quella terrestre, tuttora cruciale per consentire l'accesso gratuito ad una vasta offerta di contenuti, informativi e di intrattenimento, insostituibili sul piano culturale e sociale.

Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione all'installazione di reti e infrastrutture di comunicazioni elettroniche

Tra gli interventi che paiono urgenti c'è quello relativo alla semplificazione e armonizzazione, sia a livello centrale che a livello territoriale, di tutti i procedimenti di autorizzazione all'installazione di reti e infrastrutture di comunicazioni elettroniche, a prescindere dalla tecnologia e dal servizio, nel rispetto del principio comunitario di neutralità.

Ad oggi, infatti, le imprese del settore si trovano oberate da numerosi adempimenti spesso differenti a seconda della Regione in cui gli impianti vengono installati, con conseguente aumento di costi e incertezza.

Oneri amministrativi

Come noto, i contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale terrestre sono rimasti indeterminati nel loro importo dal 2020.

Tale indeterminazione si è riflessa anche sulla procedura onerosa, senza rilanci competitivi per l'assegnazione, ad operatori di rete nazionale, della capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e relative frequenze terrestri di cui all'articolo 1, comma 1031-bis della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Si ritiene che sia necessario introdurre un criterio di contribuzione fondato su parametri oggettivi (e non anche sulla invocazione delle esigenze finanziarie dello Stato) e coerenti con le esigenze di efficiente e razionale utilizzo dello spettro radio e con il mercato interessato.

In particolare CRTV si richiama ai principi comunitari per la determinazione di tali contributi, segnalando che occorre:

- Garantire un uso ottimale della risorsa che rifletta la situazione economica e tecnica del mercato interessato, nonché qualsiasi altro fattore significativo che ne determini il valore.
- Promuovere lo sviluppo delle infrastrutture e la fornitura di servizi correlati.
- Garantire contributi obiettivamente giustificati, trasparenti, non discriminatori e proporzionati allo scopo perseguito.

Prominence e tutela del pluralismo

Si richiama l'attenzione sull'art. 62 della direttiva, in tema di accesso condizionato ai servizi radiotelevisivi digitali, per sottolineare l'importanza di evitare che sistemi proprietari vengano utilizzati per creare barriere all'accessibilità/contendibilità dell'utenza.

In particolare, ci si riferisce all'art. 113 della direttiva, relativo all' "*interoperabilità dei ricevitori autoradio e dei ricevitori radio di consumo e delle apparecchiature di televisione digitale di consumo*".

Come noto, la norma è volta ad evitare che soluzioni tecnologiche proprietarie installate in apparecchi televisivi limitino la possibilità che l'apparecchio sia raggiunto da alcuni segnali televisivi digitali, generando così una restrizione delle possibilità di scelta per l'utente e dell'accesso al mercato per i fornitori di servizi di media audiovisivi.

Il tema dell'accessibilità/neutralità degli apparecchi televisivi di nuova generazione (*smart TV*) appare di importanza cruciale per il futuro del settore radiotelevisivo, considerando che l'offerta audiovisiva appare ormai ampiamente distribuita tra le varie piattaforme, con un ruolo sempre più significativo dell'audiovisivo via web ed IPTV.

La neutralità dei dispositivi

Il tema della neutralità del dispositivo, spesso indicato con "device neutrality", diviene centrale nel contesto in rapida evoluzione in cui ci troviamo. Attualmente le grandi manifatturiere di terminali televisivi non consentono al consumatore finale di installare liberamente una applicazione sul proprio apparecchio televisivo. L'utente viene indirizzato nelle scelte e alcune possibilità non sono neppure presentate e prospettate. È necessario normare la neutralità dei device in modo da: definire chiaramente gli obblighi per i produttori dei terminali in termini di apertura e portabilità delle applicazioni di terze parti e garantire ai consumatori il diritto di utilizzare software di terze parti, per accedere a contenuti e servizi di loro scelta, senza alcuna condizione discriminatoria.

L'utente dovrebbe poter avere la possibilità e il diritto di disinstallare dal proprio terminale applicazioni, servizi e contenuti che non siano di interesse. Il tutto ovviamente nella salvaguardia delle funzionalità essenziali e della sicurezza dei dispositivi.

Oltre al tema, non di stretta pertinenza rispetto all'attuazione della direttiva qui in esame (ma centrale ai fini del recepimento della nuova versione della direttiva "servizi media audiovisivi"), della garanzia di parità di condizioni concorrenziali tra servizi di media audiovisivi e servizi OTT, va tenuta presente la necessità che i servizi di media audiovisivi mantengano piena accessibilità agli apparati di ricezione, qualunque sia la piattaforma utilizzata.

Ci si riferisce, ad esempio, al sistema LCN (Logical Channel Numbering), all'integrazione con i servizi di TV lineare via etere o satellite, ai servizi di parental control, alla Service information, ai sistemi EPG¹ ed SPG, all'integrazione dei servizi di interattività e di sottotitolazione con l'adozione dei medesimi *middleware* standard europei (ad es. HbbTV), che dovrebbero essere resi disponibili obbligatoriamente sui ricevitori TV e *decoder* come forma di sostituzione per obsolescenza dei servizi di interattività e di sottotitolazione di prima generazione (ad es. Teletext).

Inoltre, occorre evitare, mediante apposite prescrizioni, che i servizi di media audiovisivi prestati via IPTV o *web* siano oggetto di politiche discriminatorie ad opera dei costruttori di apparecchi di ricezione, siano essi o meno integrati, a livello strutturale o contrattuale, con prestatori di servizi *online* (come, ad esempio, motori di ricerca, piattaforme di condivisione di contenuti etc.) o con fornitori di hardware informatico e sistemi operativi, oltre che con prestatori di servizi di accesso ad Internet.

In conclusione, le stesse finalità di salvaguardia del pluralismo e della diversità culturale, più volte menzionate dalla direttiva, impongono di mantenere la radiotelevisione, e la relativa esperienza utente, come ambito ben riconoscibile, qualificato ed affidabile di produzione e distribuzione di contenuti di informazione ed intrattenimento, evitando ogni forma di contrazione/distorsione del mercato fondata sull'utilizzo arbitrario di leve tecnologiche.

SULLE MODIFICHE AL CODICE (RADIOFONIA)

Articolo 2 Definizioni

Al comma 1, dopo le lettere qqq), aggiungere il seguente:

qqqbis. "Radio digitale, servizio di radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale (DAB) realizzata attraverso l'attività di specifici operatori di rete di comunicazione elettronica, autorizzati secondo quanto previsto dal presente decreto, che provvedono alla diffusione di contenuti radiofonici e servizi dati."

Motivazione

Sarebbe opportuno inserire una definizione per la "radio digitale" che più volte viene citata nello schema di decreto legislativo.

Articolo 45 (ex art 87-bis codice 2003) Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente

1 bis- "Fatto salvo il rispetto dei limiti di legge previsti per le emissioni elettromagnetiche, agli operatori di rete radiofonici è consentita in ogni caso l'installazione degli impianti di radiodiffusione sonora in tecnica digitale terrestre sulle infrastrutture esistenti già operanti per le diffusioni radiofoniche analogiche FM o di telecomunicazioni in conformità a quanto stabilito dal presente articolo."

Motivazione

Al fine di promuovere un rapido sviluppo della radiofonia digitale e la relativa transizione dei servizi di radiodiffusione analogici alla predetta tecnologia è urgente semplificare l'installazione dei nuovi impianti digitali nelle stazioni di emissione oggi esistenti e in uso ordinario per le diffusioni analogiche FM. Con il testo proposto si superano le difficoltà, sempre più frequenti, di reperimento di luoghi idonei all'installazione dei nuovi impianti per la radio digitale.

Articolo 98-vicies sexies (ex art 113 e all. XI eec e art 74 codice 2003) Interoperabilità dei ricevitori autoradio e dei ricevitori radio di consumo e delle apparecchiature di televisione digitale di consumo

Al comma 2 sopprimere le parole "di valore modesto" e "i prodotti nei quali il ricevitore radio ha una funzione puramente accessoria, quali gli apparati di telefonia mobile smartphone".

Motivazione

Il concetto di ricevitore di "valore modesto" è assolutamente fuorviante. Oggi il chip di decodifica dei

segnali della radio digitale, integrato anche con la ricezione della radiofonia analogica FM, ha un costo inferiore a 4 euro e conseguentemente non incrementa in modo significativo il valore commerciale al dettaglio del ricevitore radio. Permettere l'esclusione "per i ricevitori di modesto valore" così come per i "prodotti nei quali il ricevitore radio è puramente accessorio" prevista dal testo dello schema di D.lg, dall'obbligo di ricezione dei programmi radiofonici digitali, determina un rilevante danno per il consumatore. I servizi radiofonici saranno nei prossimi anni destinati ad essere diffusi esclusivamente digitali. Il costante mantenimento di "vecchi" prodotti, anche se di modesto valore, penalizza il mezzo radio e, nel medio periodo, costringerà il consumatore a rottamare il ricevitore radiofonico recentemente acquistato.

Per le medesime ragioni è altrettanto singolare pensare di poter escludere l'ascolto della Radio, notoriamente mezzo di comunicazione non da "salotto" ma d'ascolto in "movimento", dai telefonini (quest'ultimi utilizzati molto dai giovani per ascoltare musica e che hanno sostituito ormai da tempo quelli che una volta erano i cosiddetti "walkman").

E' utile ricordare che, anche in questo caso, l'esclusione della telefonia mobile comporterebbe un danno per l'utenza, sia sul piano del pluralismo dell'accesso all'informazione e all'intrattenimento radiofonico, sia sotto il profilo economico creando un pregiudizio per il consumatore che, per fruire dei contenuti DAB con i dispositivi di telefonia mobile, si vedrebbe costretto a farlo solo attraverso l'utilizzo di applicazioni e, quindi, consumando capacità nelle attuali reti di seconda e terza generazione e pagando corrispettivi ai gestori telefonici per pacchetti dati consistenti, stante l'alto consumo di banda richiesto per l'ascolto dei flussi audio in relazione al tempo medio impiegato per la fruizione dei contenuti medesimi. Inserendo, invece, l'interfaccia DAB sui telefoni, gli utenti, soprattutto i più giovani, potrebbero beneficiare della fruizione gratuita ed illimitata di contenuti radiofonici, inclusi i nuovi programmi nativi digitali già disponibili.

ALLEGATO 11 (ex allegato XI EECC – All. 7 Codice 2003)
INTEROPERABILITÀ DEI RICEVITORI ALLE APPARECCHIATURE AUTORADIO E DI TELEVISIONE
DIGITALE DI CONSUMO DI CUI ALL'ARTICOLO xxx (ex art 113 eecc)

Al comma 3. Interoperabilità dei ricevitori autoradio

Dopo le parole "veicolo nuovo della categoria M" aggiungere la lettera "N"

Motivazione

L'emanando D.lgs prevede al comma 3 dell'articolo Articolo 98-vicies sexies (ex art 113 e all. XI eecc e art 74 codice 2003) "Interoperabilità dei ricevitori autoradio e dei ricevitori radio di consumo e delle apparecchiature di televisione digitale di consumo" l'obbligatorietà di un ricevitore per la radio digitale terrestre per i veicoli di classe "M" ed "N". Nel presente allegato si segnala la mancata ripetizione della predetta lettera "N" che riguarda i veicoli commerciali.

Art. 2-bis (Contributi annui per i collegamenti in ponte radio).

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1 bis. “Le imprese titolari di autorizzazione generale per l’attività di operatore di rete per la radiodiffusione sonora in tecnologia digitale terrestre (DAB) hanno titolo all’utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio, e per tale servizio sono tenute al pagamento dei contributi sopra definiti ridotti al 30 per cento”

Motivazione

Gli operatori di rete per la radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale possono avere, soprattutto per la gestione delle reti nazionali, necessità di utilizzare ponti radio per la contribuzione del segnale radio alle stazioni di diffusione. Gli operatori radiofonici svolgono la loro attività in un mercato decisamente inferiore a quello degli operatori di rete televisivi. Pertanto appare congruo prevedere per la fattispecie radiofonica un contributo adeguato al proprio mercato di riferimento.